

**RAPPORTO**

della Commissione speciale in materia tributaria  
sul messaggio 9 luglio 1992 concernente il decreto legislativo  
sull'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali  
della Chiesa evangelica

del 27 ottobre 1992

**Premessa**

Il progetto di decreto legislativo concernente l'imposta di culto, presentato dal Consiglio di Stato con messaggio del 9 luglio 1992, rispecchia assai fedelmente le indicazioni della risoluzione votata dal Gran Consiglio in data 25 febbraio 1992. La commissione ha così potuto risolvere in tempi assai rapidi la questione dell'entrata in materia", dedicando maggiori attenzioni all'esame dei singoli articoli.

Merita d'essere rilevato nella parte introduttiva del presente rapporto che la soluzione adottata non vuole essere una risposta completa e di portata generale al problema del finanziamento delle Chiese riconosciute, bensì una risposta puntuale e concreta alla sola questione del finanziamento delle Parrocchie e delle comunità regionali della Chiesa evangelica (e, in futuro, di altre che dovessero richiedere e ottenere il riconoscimento).

Trattasi, inoltre, di una soluzione volutamente costruita sulla mediazione fra le forze politiche, valendo la convinzione che, su questo specifico tema delle imposte parrocchiali, è più produttiva di effetti politici positivi la ricerca di un prodotto comune, per quanto fragile e perfettibile, che non la confrontazione rigida di tesi inconciliabili.

E' ben evidente, anche se non nuoce ripeterlo, che la soluzione proposta va letta con la lentezza della mediazione; chi volesse ricercare soltanto la soddisfazione di aspettative di parte, difficilmente potrà dichiarare il proprio consenso.

Al di là degli aspetti politici che hanno portato all'approvazione commissionale del decreto, vi è la convinzione che le Parrocchie e le comunità regionali della Chiesa evangelica disporranno di uno strumento adeguato per sopperire alle loro necessità finanziarie.

Rimane aperto il problema del finanziamento in generale delle Chiese riconosciute. La commissione ha preso atto che sono ripresi i lavori della speciale commissione consultiva del Consiglio di Stato, alla quale compete la responsabilità di proporre soluzioni di portata generale. A dipendenza del risultato che sarà prodotto da quella commissione e di quanto potrà poi

diventare soluzione politica e legislativa, potrà essere riesaminata, e eventualmente integrata in un concetto più generale, anche la questione specifica delle imposte parrocchiali.

Pare comunque importante sottolineare che grazie alle ipotesi elaborate dalla commissione, puntualmente riprese nel decreto del Consiglio di Stato, può essere restituita una base giuridica solida al prelievo delle imposte parrocchiali, dopo le "turbolenze" politiche e giuridiche degli anni 1990 e 1991. Per le Parrocchie che prelevavano l'imposta secondo le modalità definite dalla prassi, il prezzo di questa transazione può apparire alto. Anche il valore delle transazioni appare però elevato; il principio dell'imposta parrocchiale è riconosciuto in un contesto legislativo, così come è ben chiaramente definita la presunzione di assoggettamento per le persone fisiche appartenenti alle Chiese riconosciute e per le persone giuridiche.

La commissione non nasconde le difficoltà concrete che potranno sorgere al momento dell'applicazione del presente decreto legislativo. Potranno sicuramente essere superate se, nello spirito della presente soluzione, vi sarà ottimale collaborazione fra le Parrocchie, le amministrazioni comunali e le istanze competenti dell'amministrazione cantonale.

**Commento al decreto e ad alcuni suoi articoli**

La commissione, con riferimento a quanto scritto nella premessa, propone innanzitutto di modificare il titolo del decreto per meglio specificarne la portata: **Decreto legislativo concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica.**

**Art. 1**

La commissione ha discusso sull'opportunità di limitare la concessione di contributi comunali a quelle parrocchie che dovessero introdurre l'imposta. Considerata la complessità del problema, è stato deciso, impregiudicate le differenti opinioni al proposito, di non chiarire la questione nel presente decreto legislativo e di non prendere posizione in merito nel rapporto. Le considerazioni che possono entrare in linea di conto concernono il problema dell'autonomia comunale, il rischio di una "doppia" imposizione del contribuente (diretta parrocchiale e indiretta comunale per aiutare le parrocchie) e i criteri di determinazione del fabbisogno parrocchiale.

**Art. 2**

La commissione ha modificato parzialmente la formulazione del marginale e dell'articolo nell'intento di renderlo meglio comprensibile.

### Art. 3

Viene proposta la definizione di "imposta cantonale **ordinaria del medesimo anno**". Con questa definizione si vuole rendere più semplice il concetto d'imposta base per il calcolo dell'imposta di culto, escludendo le imposte speciali annue (art. 37,39,53 e 101 LT) e le modifiche di tassazioni definitive (art. 196 - 199 LT).

Il riferimento all'imposta cantonale esclude la possibilità di un riparto interparrocchiale e, pertanto, la tassazione dei cosiddetti cittadini foranei (attualmente praticata). La commissione, a maggioranza, ha accettato questa soluzione, in quanto di facile applicazione. Il tema sollevato, dei rapporti economici fra le Parrocchie, va comunque ripreso cercando una forma di compensazione interparrocchiale nel quadro di una futura revisione della Legge civile ecclesiastica.

### Art. 4

La commissione propone di risolvere nel decreto legislativo il problema che potrebbe sorgere qualora un coniuge dovesse, a differenza dell'altro, dichiarare l'esenzione dall'imposta di culto. Salomonicamente, e per motivi pratici, si è deciso di scegliere la via del 50 %, già praticata presso altri cantoni svizzeri.

Al primo capoverso si ritiene inoltre di specificare che le norme relative all'imposta comunale, in particolare quelle che regolano i ricorsi, valgono "**per analogia**": non tutte sono infatti applicabili alla fattispecie dell'imposta di culto parrocchiale.

### Art. 5

Si propone di inserire un inciso del seguente tenore "...sono assoggettate tutte le persone iscritte **all'inizio dell'anno civile** nel catalogo tributario...". Questa precisazione ha lo scopo di evitare che le Parrocchie debbano effettuare prelievi fiscali "pro rata" in caso di cambiamento di domicilio dei contribuenti.

### Art. 6

Alla lettera "c" si propone di parlare di **sede** e non di domicilio delle persone giuridiche. Per quanto concerne i soggetti fiscali, la soluzione del decreto riprende quanto prospettato nella risoluzione votata dal Gran Consiglio. La commissione ritiene comunque di dover formulare alcune precisazioni:

- la procedura che porta all'assoggettamento dovrà essere svolta individualmente per i membri della famiglia, nel senso che dovrà essere data possibilità di dichiarazione individuale dell'esenzione o dell'assoggettamento;
- il regolamento d'applicazione dovrà chiarire che non è data possibilità passiva di doppia imposizione per le persone giuridiche, quando queste non dovessero reagire alla procedura di allestimento del catalogo parrocchiale;

### Art. 7

La commissione ritiene che la procedura di allestimento del catalogo tributario parrocchiale debba essere disciplinata secondo i seguenti criteri (da riprendere nel regolamento nella misura in cui non sono definiti nell'art. 7 secondo la nuova formulazione):

- l'intimazione al contribuente della sua iscrizione nel catalogo tributario deve essere personale, mediante comunicazione all'interessato;
- la mancata reazione da parte delle persone battezzate o appartenenti alla Chiesa evangelica comporta, per il biennio fiscale in oggetto, l'assoggettamento; per coloro che non appartengono alla Chiesa cattolica o alla Chiesa evangelica l'eventuale mancata reazione alla comunicazione di assoggettamento non comporta l'inserimento nel catalogo tributario;
- la raccolta completa delle informazioni mediante comunicazione individuale va fatta, di regola, soltanto in occasione del primo allestimento; le procedure successive concernono unicamente le persone che hanno modificato il domicilio, rispettivamente la sede (per le persone giuridiche);
- valendo queste premesse, la pubblicazione del catalogo tributario assume un valore soprattutto formale, per assicurare la necessaria trasparenza. Non discendono dalla pubblicazione in quanto tale obblighi di assoggettamento per chi deve esplicitamente dichiarare la sua volontà di assoggettarsi, nè diritto di dichiarare l'esenzione per chi non lo avesse fatto nel contesto della procedura di allestimento.

### Art. 8

E' proposta una formulazione più precisa dell'articolo, che definisce i termini conseguenti alla dichiarazione di esenzione o di assoggettamento.

In conclusione la commissione raccomanda al Gran Consiglio l'approvazione del decreto con le modifiche apportate e commentate nel presente rapporto.

Per la Commissione speciale:

Luigi Pedrazzini, relatore  
Adobati - Ambrosetti -  
Bignasca Attilio - Danzi -  
Donadini, con riserva -  
Lepori Colombo, con riserva -  
Masoni - Nosedà - Paglia -  
Pelli - Righinetti - Salmina E.

Disegno di

#### DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 luglio 1992 n. 3967 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### Articolo 1

*Contenuto*

Il presente decreto regola il prelievo di un'imposta di culto da parte delle Parrocchie della Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino per la copertura del fabbisogno per le spese di culto.

#### Articolo 2

*Base di calcolo*

L'imposta di culto è basata:

- a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;
- b) sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come pure dei fondi di investimento immobiliare;

#### Articolo 3

*Calcolo  
dell'imposta*

L'imposta di culto è prelevata in percento dell'imposta cantonale ordinaria del medesimo anno.

L'aliquota è determinata in base al fabbisogno votato dall'Assemblea parrocchiale, rispettivamente dall'Assemblea della Comunità evangelica regionale.

#### Articolo 4

*Modalità di  
prelievo;  
rimedi giuridici*

Per la procedura di determinazione, di notifica, di riscossione dell'imposta e rimedi giuridici per i rimedi giuridici sono applicabili le norme previste per l'imposta comunale.

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di calcolo e di riparto dell'imposta di culto nel caso di matrimoni misti.

Nel caso di imponibilità di un solo coniuge la quota attribuibile a ogni singolo coniuge corrisponde al 50% dell'imposta cantonale base.

#### Articolo 5

*Assoggettamento*

All'imposta sono assoggettate tutte le persone iscritte all'inizio dell'anno civile nel catalogo tributario della Parrocchia, rispettivamente della Comunità evangelica regionale.

#### Articolo 6

*Catalogo tributario*

Il catalogo tributario attesta i soggetti all'imposta di culto; ossia:

- a) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale, appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o che hanno aderito alla Chiesa evangelica riformata, che non avranno chiesto l'esenzione;
- b) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale non appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o per adesione alla Chiesa evangelica riformata, che hanno dichiarato la volontà di assoggettarsi all'imposta;
- c) le persone giuridiche con sede nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale, che non avranno chiesto l'esenzione.

#### Articolo 7

*Tenuta e pubblicazione del catalogo tributario*

Il Consiglio parrocchiale, rispettivamente il Consiglio di Chiesa, allestisce e aggiorna il catalogo tributario.

La decisione di iscrizione nel catalogo tributario va intimata per iscritto a ogni contribuente entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento.

Terminata la procedura di allestimento, il catalogo viene pubblicato per la durata di un mese presso la sede della Parrocchia, rispettivamente del Consiglio di Chiesa.

#### Articolo 8

*Dichiarazione di esenzione o di assoggettamento*

Le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare in ogni tempo, a valere per l'anno civile successivo, l'esenzione dall'imposta, rispettivamente l'assoggettamento, giusta l'art. 5 attraverso istanza scritta da inoltrare al Consiglio Parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.

#### Articolo 9

*Applicazione*

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto.

#### Articolo 10

*Abrogazione*

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'art. 273 della legge tributaria del 28 settembre 1976.

#### Articolo 11

*Entrata in vigore*

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.